

Codice DB1111

D.D. 18 settembre 2014, n. 789

Azienda faunistico-venatoria "Castagnole Monferrato" (AT). Istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 37 del 12.02.1999 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria "Castagnole Monferrato" di complessivi ha 839, ubicati nei Comuni di Castagnole Monferrato e Refrancore e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Asti, in favore del Sig. Colombo ROBERTO, fino al 31.01.2002;

vista la determinazione dirigenziale n. 398 del 21.11.1999 con la quale è stato autorizzato un'ampliamento della superficie aziendale di ha 286, portando la superficie dell'azienda ad ha 1125;

viste le determinazioni dirigenziali n. 8 del 21.01.2002, n. 721 del 19.09.2008 e n. 749 del 12.09.2014 con le quali veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2021;

vista l'istanza pervenuta in data 15.09.2014 con la quale il concessionario, ai sensi dell'articolo 16 bis. della D.G.R. n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i., chiede l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie: fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, per una superficie di ha 45.

L'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della stagione venatoria alla fauna stanziale;
- b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;
- c) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa regionale di cui all'art. 40 della l.r. 5/2012 e dell'assicurazione;
- d) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì;
- e) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;
- f) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge;

constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza;

vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2.

Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)”;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/08;
vista la L. 157/92;

determina

- di autorizzare, per le motivazioni indicata in premessa, l'istituzione all'interno dell'azienda faunistico-venatoria “Castagnole Monferrato”, di complessivi ha 1125, ubicati nei Comuni di Castagnole Monferrato e Refrancore e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Asti, di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie: fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, per una superficie di ha 45, fino al 31.01.2021.

L'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della stagione venatoria alla fauna stanziale;
- b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;
- c) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa regionale di cui all'art. 40 della l.r. 5/2012 e dell'assicurazione;
- d) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì;
- e) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;
- f) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Provincia di Asti e al Concessionario.

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie